

Pubblicazione sul sito:

www.regione.marche.it

OGGETTO: DGR n. 802/2012 e s.m.i.; DGR n. 19/2020 – FAQ n. 7 (“Spese di progettazione”)

DOMANDA

All'interno del par 2.3.3 del “Manuale a costi reali” (DGR n. 802, all. “A”) si trova la seguente disposizione: “[...] *Relativamente alle spese per i progettisti, si deve tener conto anche di quanto previsto nel paragrafo 12.3 della DGR n. 1029/2011 nella quale sono stati fissati gli importi massimi riconoscibili. [...]*”. Tale disposizione va ancora applicata, nonostante il rimando a una DGR ormai “obsoleta” ?

RISPOSTA

- Sì. Alla luce di quanto disposto con le successive DGR n. 1555/2012 (*Documento attuativo “finale” del POR FSE 2007/13*), DGR n. 1280/2016 (*Dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020*) e DGR n. 19/2020, all. II (*Dispositivo di raccordo fra il “Manuale a costi reali” ed il nuovo “Manuale a costi standard”*) la disposizione in questione va applicata integralmente, ove ne ricorrano i presupposti.
- Si segnala, ad ogni buon conto, che la stessa disposizione viene anche richiamata all'interno del punto B1.2.1/2 delle “*Note esplicative del conto economico*” di cui all'allegato A.2 della DGR n. 802/2012.

BASE GIURIDICA

La presente “FAQ” è stata redatta sulla base di quanto disposto con DGR n. 802/2012 (*Dispositivo; All. “A”, “Premessa”*), DGR n. 1280/2016 (*“Dispositivo”*) e DGR n. 19/2020 (*All. “I”, par. “FAQS e chiarimenti interpretativi” e par. 4.2*).

CONTATTI

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il funzionario Francesco TASSI (e-mail: francesco.tassi@regione.marche.it).

Il Dirigente della Direzione
(Ing. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

85.20.10/2012/POC/20